

Pubblicato il 20/10/2023

N. 00514/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00967/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 967 del 2023, proposto dall'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Bianca Peagno e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

della Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

dell'Ente Produttori Selvaggina, in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Fratta Pasini e Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Carlo Fratta Pasini in Verona, P.tta Chiavica n. 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

-della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1009 dell'11 agosto 2023, avente ad oggetto la “*Stagione venatoria 2023/2024. Riadozione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)*”, pubblicata nel B.U.R.V., parte II, n. 111 del 16 agosto 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto e le memorie delle parti intervenienti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 del cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di causa;

Letto il ricorso in epigrafe, con il quale l'Associazione ricorrente ha contestato la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1009 dell'11 agosto 2023 recante la riadozione del calendario venatorio regionale per la stagione 2023/2024, rimarcandone l'insostenibilità rispetto alle primarie esigenze conservative delle specie faunistiche e mettendone in particolare evidenza l'illegittimità sotto plurimi aspetti attinenti:

-all'adeguatezza dell'anticipazione dell'apertura generale della caccia al

17 settembre 2023, soprattutto per gli animali impegnati in attività di cura della prole;

-alla sostenibilità della previsione di due giornate settimanali aggiuntive nei mesi di ottobre e novembre 2023 (per un totale di 5 su 7 giorni della settimana), nelle quali è autorizzata la caccia alla avifauna migratoria da appostamento fisso o temporaneo;

-alla ragionevolezza del prolungamento della stagione venatoria per alcune specie fino al 19 e 20.1.2024 (cesena, tordo sassello e tordo bottaccio) e per altre fino al 31.1.2024 (anatidi e avifauna acquatica);

Vista la memoria della Regione Veneto che, nel mettere in evidenza l'inammissibilità dell'impugnativa sotto l'aspetto della genericità delle sue censure, si è opposta all'accoglimento del ricorso e della domanda cautelare rilevando l'infondatezza delle doglianze svolte dalla ricorrente;

Esaminate le memorie difensive dimesse dalle parti intervenute *ad opponendum*;

Ritenuto che la domanda cautelare sia ormai divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nella parte tesa ad inibire l'apertura della caccia a data antecedente al 1° ottobre 2023, essendo tale periodo ormai inesorabilmente trascorso;

Considerato, quanto alla contestazione delle giornate di caccia settimanali aggiuntive programmate nei mesi di ottobre e novembre 2023, che al primo sommario esame proprio della presente fase, la domanda cautelare non appare del tutto sprovvista di elementi di fondatezza con particolare riguardo alla censura di difetto di motivazione e di istruttoria, atteso che, da quanto emerge anche dalla stessa difesa della Regione:

-i dati degli abbattimenti posti a base delle contestate giornate aggiuntive e contenuti nella “*Relazione tecnica accompagnatoria al progetto di calendario venatorio stagione 2023/24*” trasmessa all'I.S.P.R.A. non

appaiono aggiornati, risultando limitati alle stagioni venatorie 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;

-l'I.S.P.R.A., in mancanza di un completo *set* informativo e di dati più recenti, ha ritenuto opportuno ammettere una sola giornata aggiuntiva di caccia a settimana per la caccia da appostamento fisso nel bimestre ottobre-novembre 2023, nella doverosa applicazione del principio di precauzione fatto comunque oggetto di bilanciamento con l'interesse venatorio;

-la Regione Veneto, in mancanza di elementi istruttori contraddistinti da una adeguata base scientifica, non sembra offrire convincenti elementi che inducano a non assegnare prevalenza alle regole di maggior cautela suggerite dal suddetto Istituto;

Osservato, quanto alla chiusura della detta stagione di caccia programmata, in ragione delle diverse specie, per il 19 e 20.1.2024 e per il 31.1.2024, che l'istanza cautelare non appare assistita dal necessario carattere di gravità del *periculum in mora*, tenuto conto della non imminente chiusura stagionale e dei tempi assai ravvicinati di definizione del giudizio nel merito, fissati con la presente ordinanza in data utile rispetto alle programmate scadenze;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto precede, che un corretto **bilanciamento degli interessi in conflitto induca ad accogliere l'istanza cautelare nel senso di limitare la caccia da appostamento fisso e/o temporaneo all'avifauna migratoria a solo una delle due giornate aggiuntive previste dal piano venatorio nei mesi di ottobre e novembre 2023;**

Ritenuto altresì di fissare per la discussione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 dicembre 2023, compensando le spese della fase cautelare in considerazione della particolarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) accoglie l'istanza di concessione delle misure cautelari nei limiti precisati in parte motiva e per l'effetto sospende l'efficacia del piano venatorio in epigrafe impugnato nella parte in cui prevede la possibilità di due giornate di caccia settimanali integrative all'avifauna migratoria, da appostamento fisso o temporaneo, al posto di una sola.

Fissa per la discussione del merito l'udienza pubblica del 7 dicembre 2023.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Francesco Avino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Avino

IL PRESIDENTE
Ida Raiola

IL SEGRETARIO